Nota Informativa sulle modalità di fruizione di:

1- CONGEDO PARENTALE (ASTENZIONE/MATERNITA' FACOLTATIVA)

2- CONGEDO PARENTALE A ORE – New dal Jobs Act

1- CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale, disciplinato dall'art. 32 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001, consiste nella possibilità, da parte di ciascun genitore, di astenersi dal lavoro, anche in modo frazionato, per un ulteriore periodo rispetto a quello obbligatorio (per un totale di 180 giorni).

Modalità di calcolo della durata del congedo parentale:

L'INPS, con circolare n. 134382/1982 ha stabilito quali siano le modalità con cui devono essere conteggiati i periodi (fruibili anche frazionatamente) di congedo parentale.

Occorre, in particolare, distinguere le seguenti casistiche:

1. *durata del periodo di astensione esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso*:

devono essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi;

2. *durata del periodo o dei periodi di astensione di durata inferiore o superiore al mese*:

a. per i periodi di **durata inferiore al mese**, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi;

b. per i periodi di **durata superiore a un mese**, **ma non multipli dello stesso**, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla lettera precedente.

ESEMPI di modalità di calcolo della durata del congedo parentale

Esempio punto 1: astensione esattamente pari a un mese o multipli

Una lavoratrice richiede i seguenti periodi di congedo parentale:

– dal 1° febbraio al 30 giugno 4 mesi

– dal 18 settembre al 17 ottobre 1 mese

per un totale di 5 mesi

nota: la lavoratrice ha diritto a usufruire ancora di 1 mese di congedo parentale.

Esempio punto 2: astensioni inferiore o superiore al mese ma non multipli esatti

Una lavoratrice richiede i seguenti periodi di congedo parentale:

– dal 5 febbraio al 15 aprile 2 mesi + 11 gg. = 2 mesi + 11 gg.

– dal 15 maggio al 14 giugno 1 mese = 1 mese + 10 gg.

– dal 1° luglio al 25 luglio 25 gg. = 0 mesi + 25 gg.

per un totale di 4 mesi + 6 gg.

nota: la lavoratrice ha ancora diritto a usufruire di 1 mese e 24 gg. di congedo parentale.

Congedo frazionato:

Qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta. Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l'attività lavorativa, **le giornate festive e i sabati** (in caso di settimana corta) cadenti nell'intervallo, tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, **non vanno computati nel periodo di congedo parentale**.

Qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, **i giorni festivi e i sabati** (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi **devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.**

Computabilità del sabato e della domenica nel periodo di congedo parentale

Esempio 1: congedo frazionato con ripresa effettiva dell'attività lavorativa In caso di orario contrattuale articolato su 5 giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1ª settimana: dal lunedì al venerdì: congedo parentale

sabato: settimana corta

domenica: riposo

2ª settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

sabato: settimana corta

domenica: riposo

3ª settimana: lunedì: ripresa dell'attività lavorativa

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale poiché il lavoratore riprende effettivamente l'attività lavorativa.

Esempio 2: congedo frazionato senza ripresa effettiva dell'attività lavorativa

In caso di orario contrattuale articolato su 5 giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1ª settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

sabato: settimana corta

domenica: riposo

2ª settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

sabato: settimana corta

domenica: riposo

3ª settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

In questo caso, le sole giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale poiché non si verifica una effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

2- CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria **in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga** quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

SI EVIDENZIA CHE COMPASS, ANCHE SE IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, STA APPLICANDO L'ACCORDO ABI.

E' QUINDI CONCESSO AL DIPENDENTE DI USUFRUIRE DI TALE CONGEDO ANCHE PER LA SINGOLA ORA.

A CHI SPETTA E CRITERI DI FRUIZIONE

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dall'art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni .

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile riportata negli esempi del paragrafo sopra), l'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l'ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015.

Riepilogando:

- **Entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;**
- **dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;**
- **dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.**

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria.

Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Esempio 1:

genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2:

lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì' 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì' 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40.

MODALITA' E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA

L'applicazione per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità online".

L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito",

"Maternità", "Acquisizione domanda";

CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;

PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'Istituto prima dell'inizio del congedo.

Si rammenta che il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un **termine di preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi sia che la richiesta di congedo parentale sia mensile, giornaliero e di 2 giorni su base oraria.**

RSA FISAC
RSA FIRST
RSA FABI
RSA UNISIN